



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA**

*Emanato con Decreto Rettorale 29 maggio 2017, n. 411  
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...  
Entrato in vigore il ...*



### **DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA**

Via Guicciardini, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 393606

Email: [segreteria.dmc@uninsubria.it](mailto:segreteria.dmc@uninsubria.it)

PEC: [segreteria.dmc@pec.uninsubria.it](mailto:segreteria.dmc@pec.uninsubria.it)

Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Piano terra - Nuovo Monoblocco  
Uff. Uni.2022

#### **Orari al pubblico**

Lunedì, martedì,  
mercoledì e giovedì:  
8.30 – 12.00 – 14.00 – 16.00  
Venerdì: 8.30 - 14.00



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
MEDICINA E CHIRURGIA**

**INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura.....	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento.....	3
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore.....	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione.....	4
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	4
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni.....	6
Art. 10 - Sezioni.....	7
Art. 11 - Giunta.....	8
Art. 12 - Elezione dei Componenti della Giunta.....	8
Art. 13 - Funzioni della Giunta.....	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	9



### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominato "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 570/2016 del 22.7.2016, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.

### **Art. 2 - Struttura**

1. Il Dipartimento ha la propria sede in:
  - a. ASST dei Sette Laghi - Varese c/o Ospedale di Circolo - - Via Guicciardini, 9 piano 0 monoblocco (sede amministrativa)Sedi operative:
  - b. Padiglione Biffi - Varese – Via O. Rossi, 9.
  - c. Edificio Bassani - Varese – Via J. H. Dunant, 5.
  - d. Polo di Ricerca Montegeneroso, Campus Bizzozzero (edificio Ex Colonia Agricola) - Varese – Via Montegeneroso, 71.

Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il Dipartimento:
  - a. è la sede istituzionale delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attività correlate o accessorie rivolte all'esterno. È un'unità di gestione e ha autonomia gestionale e di budget; disciplina ogni propria attività e competenza, dotandosi di un Regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo. Promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di budget e di obiettivi comunicati al Senato accademico;
  - b. ha la finalità di organizzare e favorire il lavoro di collaborazione tra i docenti e i ricercatori che provengono da "Settori Scientifico Disciplinari omogenei", per quanto riguarda sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica e di formazione post-laurea. La sostanziale omogeneità di interessi, pur nella diversità di competenze e incarichi, consente una produttiva integrazione per un'efficace gestione condivisa delle funzioni affidate al Dipartimento, nonché la realizzazione di progetti di ricerca multidisciplinare che coinvolgano competenze diverse, ma tra loro integrate, lo sviluppo di attività didattico-assistenziali, indispensabili per un'adeguata formazione delle molteplici figure professionali in ambito sanitario.

### **Art. 4 - Composizione del Dipartimento**

1. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nel decreto istitutivo del Dipartimento e successive modifiche.
2. Il Dipartimento è composto dal personale docente, anche a tempo determinato, che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
3. I Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale e/ o associato sono deliberati dagli organi di Ateneo con cadenza triennale per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.



#### **Art. 5 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a. il Direttore
  - b. il Consiglio
  - c. la Giunta

#### **Art. 6 - Direttore**

1. Il Direttore viene nominato a norma dell'art. 38 dello Statuto e provvede a designare tra i professori di prima o di seconda fascia un Direttore Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. In caso di dimissioni il Direttore rimane in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
3. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.

#### **Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
  - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
  - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo;
  - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
  - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento (RAD) partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Vicario, ove individuato o, comunque, dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

#### **Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento**

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.



2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.  
In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.  
Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.  
Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati nello spazio dedicato della piattaforma Microsoft Teams con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
4. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
5. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
6. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
  - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
  - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
  - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
  - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
  - e. L'inserimento di un argomento da trattare, tra le varie ed eventuali, è proposto dal Presidente o da singoli componenti ed è approvato con voto unanime dei presenti, in sede di apertura della seduta. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori.
  - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente e ciascun componente può richiedere la votazione espressa.
  - g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
7. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



È ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

8. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva.
9. È fatto divieto ai componenti degli organi collegiali del Dipartimento e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

#### **Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:
  - a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi;
  - b. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso, o in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
  - c. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, su proposta della Scuola di Medicina, la programmazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio di cui è referente principale, in particolare approva:
    - il numero massimo degli studenti ammissibili ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale;
    - l'attivazione e/o disattivazione dei corsi di studio;
    - gli ordinamenti didattici;
    - l'offerta didattica programmata ed erogata;
    - i regolamenti didattici;
    - i manifesti degli studi;
  - d. l'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca e ne cura altresì la gestione;
  - e. l'approvazione dei contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
  - f. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Dottorato di ricerca di cui sia referente amministrativo;
  - g. l'attivazione di una proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo;
  - h. richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie e di ricerca del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:
  - a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
  - b. formulazione di richieste al CDA, motivate, di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
  - c. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
  - d. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa ecc.;
  - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;



- f. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
  - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
3. nella composizione limitata ai PO e ai PA, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
  - b. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PA, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il Consiglio;
  - c. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PA;
  - d. formulazione delle proposte al CdA di chiamata per l'assunzione di PA, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
  - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento dei ricercatori tenure track;
4. nella composizione limitata ai PO, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PO, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il Consiglio
  - b. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PO;
  - c. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.

#### **Art. 10 - Sezioni**

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni cui fanno capo per la loro attività specifici SSD. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di Sezioni o la loro modifica sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. La richiesta di attivazione dovrà essere sottoscritta da almeno 10 professori e ricercatori che intendano aderire alla Sezione stessa.
3. Alle Sezioni sono affidate attività istruttorie specifiche per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e favorire lo sviluppo delle attività di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e con successiva presa d'atto da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori afferente al Dipartimento che ne fanno richiesta.
6. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione tra i docenti afferenti alla sezione; il Vice-Coordinatore rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno dell'intero



Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.

8. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione.

#### **Art. 11 - Giunta**

1. La Giunta di Dipartimento, ove costituita, è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da due rappresentanti dei professori ordinari, due rappresentanti dei professori associati, tre rappresentanti dei ricercatori, da un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo oltre che dal Responsabile Amministrativo, nella veste di segretario verbalizzante e con funzioni consultive.
2. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo viene eletto dal rispettivo elettorato presente in Consiglio.
3. Il mandato della Giunta coincide di regola con il mandato del Direttore.
4. La Giunta dura in carica 3 (tre) anni. Le dimissioni della metà dei membri della Giunta ne provocano la decadenza, e ne rendono necessaria la rielezione.
5. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
6. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indicandone preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.
7. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento. Le convocazioni della Giunta avvengono con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a convocare la Giunta entro quindici giorni quando una richiesta in tale senso venga avanzata da almeno un terzo dei membri della Giunta, includendo nel quorum anche il Segretario del Dipartimento.
8. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento (RAD) partecipa alle sedute della Giunta, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

#### **Art. 12 - Elezione dei Componenti della Giunta**

1. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento per l'elezione dei docenti membri della Giunta, ove questa venga costituita.
2. Il Direttore, sentiti gli interessati, propone al Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai docenti e ai ricercatori, una lista di 9 docenti in accordo con le disposizioni di cui al precedente art. 12. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai docenti e ricercatori, è chiamato ad esprimere un voto di approvazione dell'elenco dei docenti indicati dal Direttore. La Giunta risulta designata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Se la lista proposta dal Direttore non raggiunge la maggioranza, il Direttore presenta una proposta alternativa nello stesso Consiglio o in un Consiglio successivo, reiterando la procedura fino all'approvazione della lista.
4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei votanti. In caso di parità si considera eletto il più anziano in servizio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
5. Il rappresentante degli Studenti in Giunta è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento.



**Art. 13 - Funzioni della Giunta**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La Giunta ha il compito di istruire le pratiche concernenti il funzionamento del Dipartimento, e formulare le proposte relative per ciascuna di esse, da sottoporre all'approvazione di Consiglio di Dipartimento.

**Art. 14 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

**Art. 15 - Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.